

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 11 dicembre 2020, n. 980

Estensione del codice regionale E05, di cui al DCA U00366/14, in attuazione dell'art. 8, c. 16, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come modificato dall'art. 1, c. 334, L. n. 160/2019.

Oggetto: Estensione del codice regionale E05, di cui al DCA U00366/14, in attuazione dell'art. 8, c. 16, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come modificato dall'art. 1, c. 334, L. n. 160/2019.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., recante "*Disposizioni per il riordino del SSR ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzioni delle aziende unità sanitarie locali*";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 (*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*) e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*) e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante "Legge di contabilità regionale";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA la L. R. 27 dicembre 2019, n. 28, recante: "Legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la L. R. 27 dicembre 2019, n. 29, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022";

VISTO il DCA n. U00606 del 30 dicembre 2015, recante l'istituzione, la soppressione e la ridenominazione delle AA.SS.LL. del Lazio;

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*";

VISTA la D.G.R. n. 203 del 24 aprile 2018 concernente: "*Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni*" che ha istituito la Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria;

VISTA la D.G.R. n. 271 del 5 giugno 2018, con quale è stato conferito al dott. Renato Botti l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTO il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del piano rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l’altro, di approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione di Giunta integrativa, da dottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020;

VISTO il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato “*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*” in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2020 n. 406 “Preso d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”;

CONSIDERATO che con il verbale della riunione del 22/07/2020 il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ha ratificato l’uscita della Regione Lazio dal commissariamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”;

VISTA la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante “Interventi correttivi di finanza pubblica”;

VISTO il D.Lgs. n. 286 del 25/7/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ed il regolamento recante le norme di relativa attuazione di cui al D.P.R. n. 394 del 31/08/1999;

VISTA la circolare n. 5 del 24 marzo 2000 del Ministero della Sanità, recante le indicazioni applicative del suddetto D.Lgs. n. 286/1998 e le relative disposizioni in materia sanitaria;

VISTA la Legge n. 189/02 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” ed il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 334/04;

VISTA la Legge n. 94/09 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00077 del 8 marzo 2013 concernente “*Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”*;

VISTO il DCA U00366/14 concernente “Modifica del Decreto del Commissario ad Acta n. U00158 del 19 maggio 2014 concernente: *Integrazione e modifiche al decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta U0016 del 23 marzo 2011. Attuazione del decreto 11 dicembre 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze - Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria. Attuazione del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 17 marzo 2008 per l'applicazione del codice di esenzione X01*”, con il quale è stato istituito un nuovo codice di esenzione ticket a valenza regionale, codice E05, nei confronti dei minori di anni 6 collocati fuori dalla famiglia di origine a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di decadenza, sospensione o limitazione della potestà genitoriale, ovvero in condizioni di abbandono o inesistenza di adulti responsabili sul territorio italiano (minori stranieri non accompagnati), con nomina di un tutore pubblico, i cui oneri assistenziali sono a carico degli enti locali;

CONSIDERATO che il comma 16 dell'art. 8 (Disposizioni in materia di sanità) della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come modificato dall'art. 1, co. 334, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” dispone che “*Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Ai fini della semplificazione per l'accesso all'esenzione di cui al presente comma, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell'Anagrafe nazionale degli assistiti, di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero, nelle more della sua realizzazione, dell'Anagrafe degli assistiti del Sistema tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia;*”

PRESO ATTO che allo stato attuale non sono pervenute indicazioni dal Ministero della Salute inerenti l'istituzione di un nuovo codice di esenzione valido sul territorio nazionale, ovvero l'estensione a tale categoria di utenti di uno già in essere;

RITENUTO opportuno, nelle more dell'acquisizione di indicazioni ministeriali, estendere il codice regionale E05, già istituito con DCA U00366/14 limitatamente ai minori di anni 6, a tutti i minori di anni 18 privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi degli articoli 343 o 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come previsto dalla Legge n. 537/1993 a seguito della citata modifica di cui alla L. n. 160/2019;

CONSIDERATO necessario, pertanto, stabilire che:

- al fine del godimento della suddetta esenzione E05, l'affidatario, cui compete l'onere assistenziale del minore, deve presentare, presso gli uffici distrettuali della ASL territorialmente competente, la necessaria documentazione, consistente in: copia del documento di identità del minore, ovvero copia del permesso di soggiorno, o cedolino o attestato nominativo rilasciato dalla Questura, ovvero provvedimento di affidamento del tribunale dei minori e documentazione che attesti la condizione giuridica del minore e la titolarità dell'affidatario alla tutela del minore stesso;
- il diritto all'esenzione E05 decade al compimento del 18° anno di età o al momento della cessazione dell'iscrizione del minore al SSR, cessazione che l'affidatario dovrà tempestivamente comunicare agli uffici distrettuali della ASL competente;

RITENUTO altresì opportuno incaricare Laziocrea S.p.a., società *in house* della Regione Lazio, di provvedere all'aggiornamento dello specifico sistema informativo regionale, in coerenza con quanto contenuto nella presente deliberazione;

CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di estendere il codice regionale E05, già istituito con DCA U00366/14 limitatamente ai minori di anni 6, ai minori di anni 18 privi di un sostegno familiare, ivi compresi i Minori Stranieri Non Accompagnati, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi degli articoli 343 o 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in attuazione dell'art. 8, c. 16, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come modificato dall'art. 1, c. 334, della Legge n. 160/2019.

Al fine del godimento dell'esenzione E05, l'affidatario, cui compete l'onere assistenziale del minore, deve presentare, presso gli uffici distrettuali della ASL territorialmente competente, la necessaria documentazione, consistente in copia del documento di identità del minore, ovvero copia del permesso di soggiorno, o cedolino o attestato nominativo rilasciato dalla Questura, ovvero provvedimento di affido del tribunale dei minori e documentazione che attesti la condizione giuridica del minore e la titolarità dell'affidatario alla tutela del minore stesso.

Il diritto all'esenzione E05 decade al compimento del 18° anno di età o al momento della cessazione dell'iscrizione del minore al SSR, cessazione che l'affidatario dovrà tempestivamente comunicare agli uffici distrettuali della ASL competente.

La Laziocrea S.p.a., società *in house* della Regione Lazio, provvederà all'aggiornamento dello specifico sistema informativo regionale, in coerenza con quanto contenuto nel presente atto.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alle Aziende Sanitarie regionali che provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, a tutti gli adempimenti necessari alla relativa diffusione ed applicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.